

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1468 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 354/2011 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2017/75 <sup>(2)</sup> («la decisione») il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo («il protocollo») dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («l'accordo») per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. In conformità di tale decisione il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° febbraio 2017 <sup>(3)</sup>.
- (2) All'articolo 3 il protocollo dispone che le concessioni dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina siano accordate conformemente all'allegato II del protocollo. Pertanto i volumi dei contingenti tariffari per le trote, le carpe e le acciughe dovrebbero di conseguenza essere aumentati di 440, 10 e 20 tonnellate.
- (3) I contingenti tariffari dell'Unione dovrebbero essere applicati integralmente per il 2017, come stabilito nell'allegato II del protocollo.
- (4) È opportuno che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato II del protocollo siano gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) Per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di contingenti istituito dal protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 354/2011 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GUL 12 del 17.1.2017, pag. 22.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 354/2011 della Commissione, del 12 aprile 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina (GU L 98 del 13.4.2011, pag. 1).

2) l'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.

## PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni TARIC	Designazione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto in t)	Aliquota del dazio contingente
09.1594	0301 91		Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	500	Esenzione
	0302 11				
	0303 14				
	0304 42				
	0304 52 00	10			
	0304 82				
	0304 99 21	11, 12, 20			
	0305 10 00	10			
	0305 39 90	10			
	0305 43 00				
	0305 59 85	61			
	0305 69 80	61			
09.1595	0301 93 00		Carpe ( <i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	140	Esenzione
	0302 73 00				
	0303 25 00				
	0304 39 00	20			
	0304 51 00	10			
	0304 69 00	20			
	0304 93 90	10			
	0305 10 00	20			
	0305 31 00	10			
	0305 44 90	10			
	0305 52 00	10			
	0305 64 00	10			
09.1596	0301 99 85	80	Orate di mare ( <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	30	Esenzione
	0302 85 10				
	0303 89 50				
	0304 49 90	60			
	0304 59 90	40			
	0304 89 90	30			
	0304 99 99	20			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni TARIC	Designazione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto in t)	Aliquota del dazio contingente
	0305 10 00 0305 39 90 0305 49 80 0305 59 85 0305 69 80	30 70 40 65 65			
09.1597	0301 99 85 0302 84 10 0303 84 10 0304 49 90 0304 59 90 0304 89 90 0304 99 99 0305 10 00 0305 39 90 0305 49 80 0305 59 85 0305 69 80	22   70 45 40 70 40 80 50 67 67	Spigole ( <i>Dicentrarchus labrax</i> ): vive; fresche o refrigerate; congelate; seccate, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	30	Esenzione
09.1598	1604 13 11 1604 13 19 1604 20 50	  10, 19	Preparazioni e conserve di sardine	50	6 %
09.1599	1604 16 00 1604 20 40		Preparazioni e conserve di acciughe	70	12,5 %»